



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-03-2020 (punto N 1)

Delibera N 395 del 25-03-2020

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Alessio FERRACANI

Estensore ROSANNA MENICATTI

Oggetto

TASSE AUTOMOBILISTICHE. RIMESSIONE IN TERMINI PER IL VERSAMENTO.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n°449, art. 17, comma 10, con la quale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, le competenze in materia di tasse automobilistiche non erariali, con decorrenza 1° gennaio 1999;

VISTO il decreto Ministero delle Finanze, n° 418/98, “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”;

VISTO l’art. 2 del D.P.G.R. 10/R/2005, “Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche”;

Visto l’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

VISTO l’art.1 della legge regionale 18 febbraio 2005 n. 31 che, dettando disposizioni generali in materia di tributi di competenza regionale, si pone come obiettivo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali;

PRESO ATTO del D.L. 124/2019 e delle novità dettate da AGID per l’utilizzo obbligatorio della piattaforma PAGOPA per il versamento delle entrate pubbliche;

Vista la Sentenza n.122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

Considerato che:

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio nazionale, sta colpendo profondamente il tessuto sociale ed il sistema economico segnando una crisi di portata epocale nei confronti di cittadini, imprese e famiglie;

Dato atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: cinque Decreti-Legge (n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 del 8 marzo, n. 14 del 9 marzo e n. 18 del 17 marzo); otto Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (23 febbraio, 25 febbraio, 1

marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo) e sedici Ordinanze del Presidente della Regione Toscana nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio ed il 19 marzo 2020 (nn. 1-16);

Atteso che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di predisporre misure di agevolative per il contenimento degli effetti economici negativi conseguenti la pandemia che sta colpendo l'intero territorio italiano, ha previsto, tra l'altro, all'art. 62 la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e all'art. 67 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; la sospensione è stabilita nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

Considerato che il citato articolo 9 della l. 212/2000, rubricato "Rimessione in termini", al comma 2 prevede che "Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili";

Dato atto dello stato emergenziale in cui versa il territorio regionale a seguito della pandemia COVID 19 si ritiene necessario intervenire - in coerenza con quanto previsto dalla norma nazionale - sul tributo proprio regionale della tassa automobilistica stabilendo che le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi decorrenza/rinnovo nei mesi di marzo (da versarsi ordinariamente entro il 31/03/2020), aprile (da versarsi ordinariamente entro il 30/04/2020) e maggio 2020 (da versarsi ordinariamente entro il 01/06/2020) possono essere versate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, precisando che:

- la suddetta rimessione in termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza ordinaria dovuta
- non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

Ritenuto che, alla luce della considerazione sopra svolta sulla caratteristica della tassa automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente "ceduto" e del conseguente margine operativo per le regioni, si possa procedere ad un'applicazione in via analogica della fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 9;

Ritenuto, in tale contesto, che nell'applicazione analogica la deliberazione della Giunta regionale sia l'atto idoneo all'adozione della misura di differimento, poiché anche lo Stato fa ricorso ad un atto amministrativo, non avente forza di legge, quale un decreto ministeriale;

Valutato che la rimessione in termini non impatta sul bilancio regionale 2020 rimanendo dovuto il versamento nell'ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

VISTO il D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. 81 del 23 dicembre 2019;

Vista la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020, “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di stabilire che le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi decorrenza/rinnovo nei mesi di marzo (da versarsi ordinariamente entro il 31/03/2020), aprile (da versarsi ordinariamente entro il 30/04/2020) e maggio 2020 (da versarsi ordinariamente entro il 01/06/2020) possono essere versate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;

2.di dare atto che la rimessione in termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza ordinaria dovuta e non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

3.di dare atto, inoltre, che la rimessione in termini non impatta sul bilancio regionale 2020 rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

4.di adeguare i contenuti della presente delibera ad eventuali provvedimenti introdotti dal legislatore nazionale volti ad agevolare i contribuenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore

PAOLO GIACOMELLI

Il Dirigente Responsabile

ALESSIO FERRACANI